

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2593-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976,
n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria
e dell'artigianato

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1976

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il decreto-legge in esame è nato dalla necessità di adottare misure urgenti per garantire al sistema produttivo industriale quei flussi di credito a basso tasso d'interesse di cui esso ha urgente bisogno.

Molte fabbriche rischiano una completa paralisi per l'impossibilità di agevoli miglioramenti strutturali e tecnologici; nella stessa condizione si trovano non pochi artigiani dal momento che il commercio con l'estero comporta una pronta disponibilità di crediti agevolati.

Se il sistema produttivo potesse contare su di un adeguato volume di autofinanziamento, non sussisterebbe il problema dell'approntamento urgente di proporzionate misure creditizie.

Ma è noto che l'equilibrio fra costi e ricavi è retto da tempo a danno dei ricavi, tanto che l'elevato costo della produzione è diventato uno dei motivi rilevanti nell'attuale crisi economica che attraversa il nostro Paese.

Il presente decreto-legge si colloca in questo quadro evidentemente allarmante, entro il quale le aziende rischiano l'asfissia o la sempre più grave obsolescenza se non vengono loro urgentemente forniti i mezzi finanziari per ristrutturarsi, riconvertirsi, produrre in termini competitivi, esportare con minori difficoltà.

Non che manchino le disponibilità nel mercato finanziario italiano, ma è chiaro che una crisi economica affrontata non può essere convenientemente affrontata aggiungendo agli alti costi produttivi i più alti costi del credito. Lo squilibrio aziendale ne risulterebbe ulteriormente aggravato.

Da qui la necessità di garantire flussi creditizi agevolati.

2. — Il Governo precedente aveva affrontato il problema proponendo una serie di misure organiche che, innovando la legislazione vigente così varia e talvolta contraddittoria e dispersiva, avrebbero garantito una sicura razionalità ed una maggiore efficacia ai provvedimenti finanziari. Così il 2 gennaio 1976 fu presentato al Parlamento

il disegno di legge concernente « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale e per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione del settore ». (Atti Senato n. 2397).

Siffatto provvedimento, come del resto qualsiasi provvedimento legislativo, avrebbe potuto essere perfezionato con opportune rettifiche ed integrazioni, come è avvenuto per il disegno di legge sul Mezzogiorno.

Il PSI respinse invece il disegno di legge, rifiutandosi di prendere in considerazione la stessa possibilità di eventuali modifiche migliorative, che pure apparvero subito tecnicamente e politicamente di facile realizzazione, come ritenne lo stesso PCI.

Perchè il PSI puntigliosamente si rifiutò di prendere in esame la possibile revisione del disegno di legge n. 2397? Perchè esso era servito quale pretesto detonante della crisi politica di gennaio e sarebbe apparsa immediatamente evidente la pretestuosità di quel gesto nel caso in cui il Parlamento fosse pervenuto all'approvazione del provvedimento, come già era pervenuto all'approvazione del provvedimento sul Mezzogiorno?

Nel dubbio il Governo rinunciò ad insistere per l'immediata approvazione almeno di quella parte del disegno di legge n. 2397 che pure era apparsa utile e ripiegò sul rifinanziamento di talune leggi vigenti, lasciando alla nuova legislatura il compito di riordinare e razionalizzare la materia.

Non poteva fare diversamente il Governo, data la gravità della situazione in cui versano numerosissime aziende italiane e data la conseguente gravità di sicuri provvedimenti di licenziamenti operai.

Neppure però queste misure di pronto intervento trovarono favorevole il PSI, il quale proponeva di restringere il provvedimento soltanto ai finanziamenti da accordare alla GEPI.

E le altre aziende? E le esportazioni diventate così difficili in un mercato mondiale ove tutte le nazioni si sforzano di esportare e non di importare?

Ci sono aziende private, che per una somma di pressioni più o meno comprensibili esercitate da imprenditori, sindacati, Re-

gioni, enti locali sono state caricate allo Stato che è intervenuto a mezzo della GEPI; ma le numerose altre aziende che non sono state oggetto di tante pressanti premure e nelle quali lavorano centinaia di migliaia di operai, cosa e perchè debbono aspettare?

Ecco la necessità, avvertita dalla maggioranza della Commissione, ancor prima che dal Governo, di respingere nettamente la proposta di venire incontro soltanto alle 52 aziende della GEPI.

3. — Considerazioni di correttezza costituzionale hanno indotto il Governo a non cercare di introdurre, in sede di conversione e a Camere sciolte, modifiche di sostanza al precedente decreto-legge n. 128; si è preferito invece varare, prima dello scioglimento delle Camere, un nuovo decreto-legge sostitutivo del precedente, comprendente le misure necessarie ed urgenti che il Governo intendeva proporre. Giudizi vari e forse anche critici possono essere espressi sulla organicità delle misure scaturenti dalle leggi vigenti che ven-

gono dotate di nuovi mezzi finanziari, ma non era questo il pensiero originario del Governo: vi è stato obbligato dalla necessità di fornire al sistema produttivo almeno una terapia di pronto soccorso invece che il nulla assoluto, come da taluni era preferito. D'altra parte proprio la chiusura del Parlamento e la formazione del nuovo Governo post-elettorale ci inducono a ritenere che se non fossero approvati adesso i provvedimenti in esame, non potrebbero esserlo prima della fine della prossima estate.

E le aziende italiane, il lavoro italiano e la stessa crisi economica che attraversiamo non possono aspettare tanto tempo senza che siano in una qualche misura approntati i necessari rimedi.

Votare quindi il presente provvedimento è un po' come compiere il proprio dovere nei confronti delle strutture produttive in difficoltà e dei lavoratori minacciati dai licenziamenti e dalla disoccupazione.

CAROLLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, punto 4), secondo comma, dopo le parole: « di complessive lire 42.000 milioni », sono introdotte le seguenti altre: « , per ciascuno degli anni suddetti, »;

all'articolo 1, punto 4), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) »;

all'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

« I termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sono prorogati al 30 settembre 1976 ».

Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 3 maggio 1976.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonché l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.

1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e dall'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230:

9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;

21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;

30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;

24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.

Si applica il secondo comma del predetto articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230.

2) Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, e con le modalità e condizioni previste dalla legge predetta e successive modificazioni e dall'articolo 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

1) *Identico.*

Identico.

2) *Identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3) il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986.

La lettera *i*) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta modificato dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è così sostituita:

« *i*) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributo per regioni, assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore ».

4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, rispettivamente sino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

5) Il Fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 600 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

3) *Identico.*

Identico:

4) *Identico.*

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni, per ciascuno degli anni suddetti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4).

5) *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Al Fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 82 miliardi per l'anno 1982.

Art. 2.

La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 138 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali.

In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 9001, è aumentato di lire 138 miliardi.

All'onere di lire 138 miliardi derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro del bilancio e della programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'ampliamento progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiunta-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.

Art. 4.

Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi di lire, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro delle partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto-legge.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 aprile 1976.

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO
— ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

I termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sono prorogati al 30 settembre 1976.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.